



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/me

Roma, 13 ottobre 2020

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di LECCE
Via D. Fontana n. 20
73100 Lecce (LE)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 151/2020_elezioni Consiglio dell'Ordine _ voto per corrispondenza

In relazione al quesito del 6 ottobre 2020, con il quale si chiede se nel caso in cui il Consigliere Segretario sia candidato possa ritirare i voti per corrispondenza, oppure debba essere nominato un altro Consigliere non candidato, si osserva quanto segue.

L'utilizzo del voto per corrispondenza richiede l'adozione di una apposita delibera del Consiglio dell'Ordine da assumere prima che il Presidente dell'Ordine proceda alla convocazione elettorale. In tale delibera il Consiglio dell'Ordine può decidere di delegare ad un altro Consigliere i compiti attribuiti al Consigliere segretario candidato alle elezioni.

In ogni caso, si evidenzia che il Consigliere Segretario, ancorché candidato, può esercitare le funzioni indicate nell'art. 13 del regolamento elettorale, in quanto egli si limita a ricevere la scheda votata, debitamente piegata, e a conservarla sigillata in una busta sino all'apertura delle operazioni elettorali.

Il Consigliere Segretario, infatti, nella fase di espressione del voto per corrispondenza non è chiamato ad effettuare nessuna valutazione sulla validità del voto espresso, come potrebbe accadere, invece, presso il seggio elettorale in sede di scrutinio.

Cordiali saluti

Massimo Miani